




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

**A.C. 2753**

**Regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il  
territorio di Taiwan**

*(Approvato dal Senato – AS 1327)*

**N. 178 – 22 gennaio 2015**



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2753

Regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il  
territorio di Taiwan

*(Approvato dal Senato – AS 1327)*

N. 178 – 22 gennaio 2015

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

**SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

**SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

Estremi del provvedimento

**A.C.** 2753

**Titolo breve:** Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan

**Iniziativa:** governativa

approvato con modifiche dal Senato

**Commissione di merito:** III Commissione  
VI Commissione

**Relatore per le Commissioni di merito:** per la III Commissione: Monaco  
per la VI Commissione: Pelillo

**Gruppo:** per la III Commissione: PD  
per la VI Commissione: PD

**Relazione tecnica:** presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

**Destinatario:** alla III Commissione in sede referente  
alla VI Commissione in sede referente

**Oggetto:** testo del provvedimento



# INDICE

<b>ARTICOLI 1-5</b> .....	<b>- 5 -</b>
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI .....	- 5 -
<b>ARTICOLO 6</b> .....	<b>- 5 -</b>
REDDITI IMMOBILIARI .....	- 5 -
<b>ARTICOLO 7</b> .....	<b>- 6 -</b>
UTILI DELLE IMPRESE .....	- 6 -
<b>ARTICOLO 8</b> .....	<b>- 7 -</b>
NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA .....	- 7 -
<b>ARTICOLO 9</b> .....	<b>- 8 -</b>
IMPRESE ASSOCIATE .....	- 8 -
<b>ARTICOLO 10</b> .....	<b>- 9 -</b>
DIVIDENDI .....	- 9 -
<b>ARTICOLO 11</b> .....	<b>- 10 -</b>
INTERESSI .....	- 10 -
<b>ARTICOLO 12</b> .....	<b>- 11 -</b>
CANONI .....	- 11 -
<b>ARTICOLO 13</b> .....	<b>- 12 -</b>
UTILI DI CAPITALE .....	- 12 -
<b>ARTICOLO 14</b> .....	<b>- 14 -</b>
PROFESSIONI INDIPENDENTI .....	- 14 -
<b>ARTICOLO 15</b> .....	<b>- 15 -</b>
LAVORO SUBORDINATO .....	- 15 -
<b>ARTICOLO 16</b> .....	<b>- 16 -</b>
COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI .....	- 16 -
<b>ARTICOLO 17</b> .....	<b>- 17 -</b>
ARTISTI E SPORTIVI .....	- 17 -
<b>ARTICOLI 18, 19, 20 E 21</b> .....	<b>- 18 -</b>

PENSIONI, FUNZIONI PUBBLICHE, INSEGNAMENTO, BORSE DI STUDIO .....	- 18 -
<b>ARTICOLO 22 .....</b>	<b>- 18 -</b>
ALTRI REDDITI .....	- 18 -
<b>ARTICOLI 30 E 31 .....</b>	<b>- 19 -</b>
ENTRATA IN VIGORE E COPERTURA FINANZIARIA .....	- 19 -

## PREMESSA

Il disegno di legge in esame reca disposizioni fiscali in relazione ai rapporti tra Italia e Taiwan.

Oggetto della presente Nota è il testo del disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato.

Il disegno di legge originario (S.1327) è corredato di relazione tecnica. Nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente è stato approvato un emendamento con il quale gli oneri del provvedimento sono stati elevati di 9.000 euro, passando da 384.000 euro annui a 393.000 euro annui, ed è stata presentata una nuova relazione tecnica riferita all'intero provvedimento, nella quale:

- sono stati utilizzati dati più aggiornati (modello 770 riferito al periodo d'imposta 2012 in luogo del 2011);
- è stato considerato l'incremento dell'aliquota d'imposta sostitutiva sui redditi finanziari (dal 20% al 26%) introdotto dal decreto legge n. 66 del 2014.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalle relazioni tecniche richiamate nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLI 1-5

#### **Ambito di applicazione e definizioni**

**Le norme** individuano l'ambito di applicazione della disciplina, che opera nei confronti delle persone fisiche e delle persone giuridiche residenti in Italia e/o in Taiwan. Le imposte interessate sono, per l'Italia, l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP nonché ogni altra imposta futura di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle indicate.

**La relazione tecnica originaria** e quella **presentata al Senato** non considerano le norme.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare.

### ARTICOLO 6

#### **Redditi immobiliari**

**La norma** stabilisce che i redditi - derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione - dei beni immobili situati in un territorio (Italia o Taiwan)

realizzati da un residente nell'altro territorio (rispettivamente, Taiwan o Italia) sono imponibili nello Stato di ubicazione dell'immobile.

Il criterio si applica anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

**La relazione tecnica originaria** e quella presentata al Senato non considerano le norme.

**Al riguardo** appaiono opportuni chiarimenti in merito al regime tributario da applicare ai redditi immobiliari riferiti alle attività agricole e forestali e agli immobili delle imprese o dei lavoratori autonomi. Infatti la normativa vigente in Italia stabilisce che detti redditi concorrono alla formazione dell'imponibile (di agricoltura, d'impresa o di lavoro autonomo), prevedendo contestualmente forme di deducibilità degli oneri sostenuti dai titolari dei medesimi redditi in relazione ai predetti immobili. Andrebbe pertanto precisato quale sia il regime di deducibilità di tali oneri e se gli stessi possano essere dedotti anche nel caso in cui le imposte sui redditi siano corrisposte all'altra Parte contraente.

## **ARTICOLO 7**

### **Utili delle imprese**

**La norma** stabilisce che gli utili d'impresa sono tassati nello Stato dell'impresa a meno che quest'ultima non operi nell'altro Stato mediante una stabile organizzazione. In questo caso, l'impresa attribuisce alla stabile organizzazione la quota di utili che si ritiene da essa realizzata. Sono quindi previsti alcuni criteri per la determinazione degli utili da attribuire alla stabile organizzazione (ad es. nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa; per la determinazione degli utili da attribuire alla stabile organizzazione devono essere adottati, anno per anno, i medesimi criteri).

Infine si stabilisce che, se gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del provvedimento in esame, il regime fiscale applicabile è quello specifico indicato nei suddetti articoli.

**La relazione tecnica originaria** valuta gli effetti finanziari in relazione ai redditi per prestazioni artistiche e professionali effettuate in Italia da soggetti non residenti.

In particolare la RT richiama l'art. 23, secondo comma, del TUIR ai sensi del quale le prestazioni artistiche e professionali di soggetti non residenti sono tassate in Italia se i compensi sono corrisposti da soggetti

italiani. La tassazione avviene, ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 600/1973, attraverso l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 30% a titolo d'imposta.

Per stimare la perdita di gettito la relazione utilizza i dati del modello 770 per l'anno di imposta 2011. Per mancanza di informazioni specifiche, la RT ipotizza che una parte degli importi imponibili, pari ad un terzo del totale delle ritenute effettuate (che ammontano complessivamente a circa 10.000 euro), siano riferibili a prestazioni rese nell'esercizio dell'attività di impresa sulle quali l'erario perderebbe la potestà impositiva; pertanto suppone che circa 5.000 euro di ritenute siano riferibili alle fattispecie qui all'esame (prestazioni artistiche o professionali). Ad esse aggiunge, in via prudenziale, circa 1.000 euro di ritenute effettuate su provvigioni corrisposte in regime di reddito d'impresa ad intermediari di commercio non residenti.

Complessivamente la RT stima un perdita di gettito pari a 6.000 euro annui.

**La relazione tecnica** presentata al Senato conferma la stima effettuata nella RT originaria, pur evidenziando che i dati utilizzati sono desunti dal modello 770/2013 (periodo d'imposta 2012).

**Al riguardo**, pur considerando l'esiguità degli importi indicati dalla RT, si osserva che la medesima non evidenzia i dati a supporto delle ipotesi da essa formulate. In proposito appare utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Ciò con particolare riguardo all'ipotesi in base alla quale un terzo delle ritenute effettuate siano riferibili a prestazioni rese nell'esercizio dell'attività di impresa.

## **ARTICOLO 8**

### **Navigazione marittima e aerea**

**La norma** stabilisce che gli utili d'impresa derivanti dal traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nel Paese dell'impresa stessa.

Tale criterio si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune.

**La relazione tecnica originaria** afferma che la norma, pur contrastando con l'articolo 73, comma 3, del TUIR (in base al quale sono soggetti passivi IRES le società che hanno sede legale, sede dell'amministrazione o oggetto sociale in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta), non dovrebbe necessariamente determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile

organizzazione. La relazione tecnica ritiene quindi che l'incidenza sul gettito sia non apprezzabile.

**La relazione tecnica presentata nel corso dell'esame al Senato** conferma l'incidenza non apprezzabile sul gettito già indicata nella RT originaria.

**Al riguardo** appare utile acquisire una stima degli effetti delle disposizioni, che la RT considera di ammontare non apprezzabile.

## **ARTICOLO 9**

### **Imprese associate**

**La norma** disciplina l'ipotesi delle imprese associate nel caso in cui, per mezzo di partecipazioni dirette o indirette, alcuni soggetti (imprese o persone) di una Parte contraente siano coinvolti nel controllo o nel capitale di imprese dell'altra Parte contraente. In tal caso possono essere tassati gli utili che sarebbero stati realizzati in mancanza di tale controllo e dei vincoli da esso derivanti.

**La relazione tecnica originaria** afferma che la norma ricalca il modello OCSE e, trattando delle imprese associate (società madri e figlie), detta criteri di carattere generale in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento *inter-company*. La RT afferma che la disciplina vigente, anche interpretata dalla prassi di fonte ministeriale, può ritenersi sostanzialmente coerente con le indicazioni emergenti dall'Accordo e, pertanto, a seguito dell'introduzione della disposizione in esame non dovrebbero generarsi significative contrazioni della base imponibile ai fini delle imposte dirette. La RT valuta, pertanto, un'incidenza sul gettito non apprezzabile.

**La relazione tecnica presentata nel corso dell'esame al Senato** conferma la presenza di una variazione di gettito non apprezzabile affermata nella RT originaria.

La relazione illustrativa chiarisce che la norma è conforme alla disciplina vigente (art. 110, comma 7 del TUIR) in quanto prevede che gli aggiustamenti, operati da una amministrazione fiscale a fronte di rettifiche effettuate nell'altra Parte contraente, possano essere effettuati soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 24 dell'Accordo.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare, preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

## ARTICOLO 10

### Dividendi

**La norma** interviene sulla disciplina dei dividendi stabilendo il principio generale in base al quale la tassazione dei dividendi avviene nel Paese del percettore. In deroga a tale principio, è possibile applicare la tassazione nel Paese della società partecipata (ritenuta alla fonte), ma in tal caso l'aliquota non può essere superiore al 10%.

Sono inoltre disciplinate le ipotesi in cui tra società partecipata e percettore del dividendo esistano rapporti di natura commerciale o finanziaria che potrebbero determinare un utilizzo elusivo della disciplina in esame.

**La relazione tecnica originaria** afferma che l'applicazione della ritenuta del 10% sui dividendi corrisposti comporta una perdita di gettito, in quanto più favorevole rispetto alla normativa attualmente applicata.

#### *Dividendi in uscita*

Dall'esame dei dati del 770/2012 (periodo d'imposta 2011) emerge un totale di 3,4 milioni di euro di dividendi distribuiti a soggetti cui si applica la legislazione fiscale di Taipei (di cui 3,2 milioni hanno scontato una ritenuta del 27% e 0,2 mln hanno scontato una ritenuta del 12,5%).

Con l'unificazione dell'aliquota d'imposta al 20%, rispetto alla normativa vigente si avrebbe, a parità di dividendi, una perdita di gettito determinata dalla riduzione dal 20% al 10% dell'aliquota stessa per cui:  $3,4 \text{ mln} \times 10\% = 0,34 \text{ mln annui}^1$ .

#### *Dividendi in entrata*

La RT ricorda inoltre che la riduzione al 10% dell'imposta determina, conseguentemente, una riduzione del credito d'imposta richiesto dai contribuenti. Tuttavia, la RT ritiene prudentiale non considerare tale effetti.

**La relazione tecnica presentata** nel corso dell'esame al Senato indica le seguenti modifiche rispetto alla stima originaria con riferimento ai dividendi in uscita:

- utilizza i dati del modello 770/2013 (periodo d'imposta 2012);
- considera l'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota dell'imposta sui redditi finanziari.

---

<sup>1</sup> La RT riporta il medesimo risultato di 340.000 euro ottenuto peraltro da un diverso importo [1,4 milioni x 20% - 1,4 mln x 10%]. Si ritiene che tale ultimo dettaglio contenga un refuso, in quanto il valore complessivo dei dividendi sopra indicati è pari a 3,4 milioni e tenuto altresì conto che il risultato indicato (340.000) si ottiene utilizzando il parametro di 3,4 milioni.

Il minor gettito viene stimato considerando un valore di dividendi distribuiti pari a 2,2 milioni di euro (in luogo dei precedenti 3,4 milioni) e una riduzione dell'aliquota dal 26% al 10%. Pertanto:  $2,2 \text{ mln} \times 16\% = 352.000 \text{ euro}$ .

Il nuovo onere viene pertanto indicato in **350.000 euro** annui.

**Al riguardo** si segnala che la RT presentata al Senato indica una nuova quantificazione basata su dati più aggiornati rispetto alla RT originaria. Andrebbe acquisita una valutazione dal Governo in merito alla prudenzialità dell'utilizzo dei soli dati relativi al periodo d'imposta 2012, tenuto conto che in tale esercizio l'imponibile è risultato considerevolmente ridotto rispetto a quello precedente (in proposito *cf.* anche scheda riferita agli articoli 30 e 31).

## **ARTICOLO 11**

### **Interessi**

**La norma** interviene sulla disciplina degli interessi stabilendo il principio generale in base al quale la tassazione degli interessi avviene nel Paese del percettore. In deroga a tale principio, è possibile applicare la tassazione nel Paese della società partecipata ma in tal caso l'aliquota non può essere superiore al 10%.

Sono infine disciplinate le ipotesi in cui tra il debitore e il beneficiario degli interessi esistano rapporti di natura commerciale o finanziaria che potrebbero determinare un utilizzo elusivo della disciplina in esame.

**La relazione tecnica originaria** afferma che per la stima degli effetti finanziari sono stati utilizzati i dati del modello 770/2012 (quadro SF – redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati). Dall'osservazione di tali dati risulta, secondo quanto indicato nella RT, un esiguo numero di soggetti percipienti importi relativi ad interessi per depositi bancari o postali corrisposti da sostituti italiani, per un importo lordo complessivo di poche migliaia di euro e non soggetti ad alcuna ritenuta fiscale. Conseguentemente la RT ritiene che in relazione alla fattispecie considerata risulta una variazione di gettito non significativa.

Per quanto riguarda gli interessi in entrata, considerando che la normativa di Taiwan prevede attualmente un'aliquota del 20%, si avrebbe una riduzione del credito d'imposta richiesto dai percipienti italiani in relazione alla ritenuta alla fonte subita. In proposito, la RT ritiene tuttavia prudenziale non valutare i possibili effetti di maggior gettito.

**La relazione tecnica presentata** nel corso dell'esame al Senato aggiorna la stima degli oneri sulla base dei dati rilevati dal 770/2013 (periodo d'imposta 2012) e tenendo conto

dell'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota di imposta sostitutiva introdotto dal DL 66/2014.

In particolare, gli interessi sottoposti a ritenuta sono indicati in circa 40.000 euro e la perdita di gettito (dovuta alla riduzione dal 26% al 10% dell'aliquota) risulta conseguentemente pari a **circa 6.000 euro** ( $40.000 \times 16\% = 6.400$  euro).

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica aggiornata.

## ARTICOLO 12

### Canoni

**La norma** interviene sulla disciplina dei canoni (individuati come diritti d'autore, brevetti, marchi di fabbrica ecc.) stabilendo il principio generale in base al quale la tassazione degli stessi avviene nel Paese del percettore. In deroga a tale principio, è possibile applicare la tassazione nel Paese del soggetto pagante (ritenuta alla fonte) ma in tal caso l'aliquota non può essere superiore al 10%.

Sono inoltre disciplinate le ipotesi in cui tra società partecipata e percettore del dividendo esistano rapporti di natura commerciale o finanziaria che potrebbero determinare un utilizzo elusivo della disciplina in esame.

**La relazione tecnica originaria** afferma quanto di seguito indicato.

#### *Pagamenti in uscita*

In base alla disciplina vigente (artt. 53, c.2, e 54 c.8, del TUIR e art. 25, quarto comma, del DPR n. 600/1973) ai redditi in commento erogati a non residenti si applica una ritenuta del 30% sull'ammontare nettizzato di un 25% a titolo di spese forfetarie sostenute.

In base ai dati 2011, risulta un imponibile per canoni soggetti ad aliquota del 30% pari a circa 70.000 euro, a cui corrispondono ritenute per 20.000 euro ( $70.000 \times 30\% = 21.000$ ). Il regime di tassazione previsto comporterebbe, invece, un gettito di circa 7.000 euro ( $70.000 \text{ mln} \times 10\%$ ). Pertanto, la modifica determina una **perdita di gettito di 13.000 euro annui** circa.

#### *Pagamenti in entrata*

La disciplina vigente nel territorio di Taipei prevede l'applicazione di un'aliquota pari al 20% per i canoni corrisposti a non residenti. L'applicazione della nuova aliquota determina una riduzione del credito d'imposta vantato per canoni percepiti da residenti italiani. Tuttavia, la RT ritiene che prudenzialmente sia opportuno non procedere alla quantificazione dell'eventuale recupero di gettito.

La relazione tecnica presentata nel corso dell'esame al Senato aggiorna la stima degli oneri sulla base dei dati rilevati dal 770/2013 (periodo d'imposta 2012) e tenendo conto dell'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota di imposta sostitutiva introdotto dal DL 66/2014.

In particolare, in base ai dati 2012, risulta un imponibile per canoni soggetti ad aliquota del 30% pari a circa 160.000 euro (in luogo di 70.000), a cui corrispondono ritenute per 43.000 euro. Il regime di tassazione previsto comporterebbe, invece, un gettito di circa 16.000 euro (160.000 mln x 10%). Pertanto, la modifica determina una **perdita di gettito di 27.000 euro**.

Al riguardo si osserva che la quantificazione operata dalla relazione tecnica presentata nel corso dell'esame presso il Senato considera un imponibile di 160.000 euro<sup>2</sup> ed un'aliquota vigente applicata in Taiwan pari al 30%. Da tali dati si otterrebbe un ammontare di ritenute pari a 48.000 euro, mentre la RT indica un importo di 43.000 euro<sup>3</sup>. In proposito appare utile acquisire un chiarimento dal Governo.

## ARTICOLO 13

### Utili di capitale

La norma disciplina gli utili, riferiti a rapporti tra soggetti residenti in Italia e in Taiwan, derivanti da:

- 1) cessioni da parte del soggetto non residente di beni immobili di cui all'art. 6. Le plusvalenze sono imponibili nel Paese in cui sono situati gli immobili ceduti dal non residente (Paese dell'acquirente residente);
- 2) cessioni di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione, di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone una parte per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione. Gli utili sono tassati nel Paese dell'acquirente residente;
- 3) cessione di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili. Gli utili sono tassati nel Paese dell'acquirente residente;

---

<sup>2</sup> Euro 70.000 nella RT originaria.

<sup>3</sup> Euro 20.000 nella RT originaria.

- 4) cessione di azioni societarie che comportano utili superiori al 50% del loro valore. Sono escluse le azioni quotate in borsa. Gli utili sono tassati nel Paese dell'acquirente residente;
- 5) alienazione di ogni altro bene diverso da quelli sopra indicati. Gli utili sono imponibili nel Paese di residenza dell'alienante.

**La relazione tecnica originaria** ricorda che il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall'OCSE. Afferma, inoltre, che per effetto della norma, l'Italia non potrà assoggettare a tassazione i seguenti redditi prodotti da soggetti residenti nel territorio di Taipei:

- plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti e non negoziate in mercati regolamentati, soggette ad aliquota d'imposta sostitutiva del 20%;
- proventi da cessioni di diritti d'opzione o titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni non qualificate in società residenti, soggetti ad aliquota d'imposta sostitutiva del 20%;
- plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso o da rimborso di titoli (individuali o di massa) non rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati in mercati regolamentati, soggetti ad aliquota d'imposta sostitutiva del 20%;
- plusvalenze su contratti a termine conclusi fuori dai mercati regolamentati, soggetti ad aliquota d'imposta sostitutiva del 20%.

In base ai dati disponibili (quadro SO del modello 770/2012, relativo all'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria), non risultano poste in essere operazioni nell'anno di riferimento. Tuttavia, la RT ritiene che, in via prudenziale, si possa assumere un importo medio relativo ad annualità precedente nell'ordine di 300.000 euro. Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, la RT evidenzia che non è possibile fornire una determinazione puntuale a causa della irreperibilità di informazioni in merito alla natura degli investimenti e all'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata alle plusvalenze eventualmente realizzate. Pertanto, considerando che il dato di 300.000 euro è riferito ad un valore imponibile complessivo, la RT ipotizza che circa il 25% di tale imponibile possa essere riferito alle plusvalenze di cui al presente articolo ( $300.000 \times 25\% = 75.000$  euro). Applicando ad esse l'aliquota del 20% si ottiene una perdita di gettito pari a **circa 15.000 euro annui**.

LA RT originaria precisa che la quota di imponibile considerata (25% del valore totale) "è stata determinata in considerazione del generale andamento dei mercati ed assumendo che essa rappresenti prudenzialmente la remunerazione a medio termine riveniente dagli investimenti operati con riferimento a

titoli azionari. Si è inoltre considerato il fatto che nel quadro SO del modello 770 non affluiscono le operazioni poste in essere dai soggetti senza l'intervento degli intermediari professionali e che pertanto, l'ammontare complessivo delle plusvalenze imponibili in Italia dovrebbe essere influenzato anche da questa ulteriore componente reddituale".

**La relazione tecnica** presentata nel corso dell'esame al Senato, aggiorna la stima degli oneri sulla base dei dati rilevati dal 770/2013 (periodo d'imposta 2012) ed afferma che l'introduzione della disposizione in esame non determina alcuna **variazione significativa di gettito**.

**Al riguardo** si rileva che la quantificazione effettuata dalla RT originaria aveva considerato un imponibile interessato dalle variazioni in esame pari a 75.000 euro, sulla base dell'ipotesi che circa un quarto del valore imponibile complessivo fosse riferito a plusvalenze. La nuova RT, invece, non formula precise ipotesi al riguardo, ma si limita ad affermare l'irrilevanza della perdita di gettito. Andrebbero pertanto acquisiti i dati e le ipotesi sottostanti quest'ultima valutazione.

Si fa presente in proposito che, modificando la quantificazione originaria al fine di tenere conto dell'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota di imposta sostitutiva, si otterrebbe una perdita di gettito pari a circa 20.000 euro ( $75.000 \times 26\% = 19.500$  euro).

## **ARTICOLO 14**

### **Professioni indipendenti**

**La norma** stabilisce che i redditi realizzati nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo sono imponibili nel Paese di residenza del libero professionista ad eccezione delle seguenti ipotesi:

- il professionista dispone annualmente nell'altro Stato di una base fissa per l'esercizio della sua attività;
- il professionista soggiorna nell'altro Stato per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi.

**La relazione tecnica originaria** afferma che la normativa convenzionale proposta non determina sostanziali modifiche rispetto alla disciplina vigente (art. 53 TUIR) per i lavoratori autonomi residenti in Italia.

Per quanto concerne i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da soggetti non residenti, la RT richiama l'art. 25 del DPR n. 600/1973 che prevede l'obbligo di

assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 30% da applicare ai compensi erogati al non residente.

In proposito, la RT afferma che la normativa convenzionale, prevedendo la tassazione nel Paese di residenza, dovrebbe teoricamente causare una perdita di gettito, ma l'applicazione del principio dell'imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti nel territorio di Taipei dovrebbe limitare tale eventuale perdita.

In base ai dati del modello 770/2012 (quadro relativo alla Comunicazione dei dati sulle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) risulta un valore di tali redditi pari a circa 33.000 euro e ritenute applicate pari a circa 10.000 euro. In mancanza di ulteriori elementi circa la modalità di conseguimento dei redditi in esame, la RT ipotizza prudenzialmente che la totalità degli stessi sia stata conseguita senza l'ausilio della base fissa, determinando in tal senso una corrispondente **perdita di gettito di circa 5.000 euro**.

**La relazione tecnica** presentata nel corso dell'esame al Senato, aggiorna la stima degli oneri sulla base dei dati rilevati dal 770/2013 (periodo d'imposta 2012) dai quali risulta un valore imponibile di 10.000 euro (in luogo di 33.000) e un corrispondente ammontare di ritenute pari a 2.500 (in luogo di 10.000). La RT ritiene, pertanto, che stante l'esiguità degli importi, non si rileva un'apprezzabile variazione di gettito.

**Al riguardo**, pur considerando l'esiguità degli importi indicati, andrebbe acquisita conferma della prudenzialità della mancata iscrizione di effetti finanziari.

Si ricorda che, in base ai dati del periodo d'imposta 2011, la RT originaria aveva quantificato una perdita di gettito di 5.000 euro.

## **ARTICOLO 15**

### **Lavoro subordinato**

**La norma** stabilisce che i redditi di lavoro dipendente ed assimilati percepiti da un residente di una Parte contraente e corrisposti dall'altra Parte contraente sono imponibili nel Paese di residenza del lavoratore dipendente a meno che l'attività del lavoratore non sia svolta nell'altra Parte contraente. Tuttavia, le remunerazioni rimangono imponibili nel Paese del lavoratore dipendente qualora:

- il beneficiario soggiorna nell'altra Parte contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano 183 giorni nell'arco di dodici mesi;
- le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altra Parte;

- Ponere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altra Parte.

Inoltre, le remunerazioni percepite a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di una Parte contraente sono imponibili solo in detta Parte.

Infine con finalità antielusive si dispone che, se nel corso del rapporto di lavoro il dipendente trasferisce la propria residenza da una Parte all'altra, il trattamento di fine rapporto è imponibile in ciascuna Parte in relazione alla quota maturata in ciascun Paese.

**La relazione tecnica originaria**, afferma che per i soggetti residenti in Italia continuerà ad applicarsi il principio di tassazione mondiale.

Invece, per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia (in base all'art. 2 del TUIR o in base alla disciplina convenzionale) l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti.

La RT ritiene che per i redditi di lavoro dipendente non si dovrebbero apprezzare, quindi, significative variazioni di gettito.

**La relazione tecnica presentata** nel corso dell'esame al Senato, conferma l'assenza di significative variazioni di gettito già affermata nella RT originaria.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare.

## ARTICOLO 16

### Compensi agli amministratori

**La norma** stabilisce che i compensi degli amministratori di una Parte contraente sono imponibili nella Parte contraente di residenza della società.

**La relazione tecnica** non considera la norma.

**Al riguardo** si segnala che la disposizione potrebbe determinare effetti negativi di gettito in relazione a compensi e remunerazioni percepiti dagli amministratori (residenti in Italia) di società del territorio di Taiwan. Andrebbero pertanto acquisiti elementi di valutazione al fine di verificare se detti effetti possano ritenersi di ammontare significativo.

## **ARTICOLO 17**

### **Artisti e sportivi**

**La norma** dispone che, nonostante le previsioni degli articoli 14 e 15, i redditi di artista o sportivo (lavoro autonomo, lavoro dipendente o impresa) percepiti da un residente di una Parte contraente per attività svolta nell'altra Parte contraente sono imponibili nel luogo di svolgimento dell'attività (comma 1).

Il predetto principio può essere applicato anche nel caso in cui i compensi non vengano erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma siano erogati ad un altro soggetto (comma 2).

Tuttavia, qualora le attività siano finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del Paese di residenza, i redditi sono imponibili in tale ultimo Paese (comma 3).

**La relazione tecnica originaria** afferma che la norma riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da residenti in Taiwan e, comunque, non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolta nel Territorio di Taipei.

La RT afferma che dai dati disponibili (modello 770/2012 – periodo d'imposta 2011) non risultano somme corrisposte a sportivi residenti in Taiwan e pertanto ritiene che non vi sarà alcuna variazione di gettito.

**La relazione tecnica presentata** nel corso dell'esame al Senato conferma, sulla base dei dati aggiornati (modello 770/2013 - periodo d'imposta 2012) l'assenza di effetti finanziari.

**Al riguardo** andrebbe chiarito se siano stati considerati i possibili effetti finanziari derivanti dalle seguenti norme:

- comma 2, che introduce la facoltà di decidere se applicare il regime fiscale del Paese di residenza nel caso di corresponsione dei compensi a soggetto diverso dall'artista o dallo sportivo;
- comma 3, in base al quale i redditi sono tassabili nel Paese che ha fornito totalmente o in maggior parte i finanziamenti per l'esercizio dell'attività.

## ARTICOLI 18, 19, 20 e 21

### **Pensioni, funzioni pubbliche, insegnamento, borse di studio**

Le norme stabiliscono i criteri di imponibilità dei redditi da pensione, dei redditi relativi ad esercizio di funzioni pubbliche o di insegnamento nonché delle somme ricevute da studenti per compiere studi o formazione professionale nel paese diverso da quello di residenza.

La relazione tecnica originaria e quella presentata nel corso dell'esame al Senato non considerano le norme.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

## ARTICOLO 22

### **Altri redditi**

La norma disciplina il regime fiscale da applicare agli altri redditi non trattati negli articoli precedenti. A tal fine viene indicato il principio generale in base al quale gli altri redditi sono imponibili esclusivamente nella Parte di residenza del percipiente.

Sono previste specifiche ipotesi di esclusione nonché disposizioni di carattere antielusivo.

La relazione tecnica originaria afferma che l'applicazione della norma potrebbe portare a una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti in Taiwan. Tali prestazioni sono assoggettate, in base alla disciplina interna, alla ritenuta in Italia come redditi diversi se derivano da attività svolte nello Stato.

La RT afferma che i dati disponibili (modello 770/2012 – periodo d'imposta 2011) evidenziano esigui ammontari di reddito da prestazioni di lavoro autonomo occasionale e importi relativi a redditi non classificati nelle voci predefinite, per importi complessivi corrispondenti a ritenute per 2.000 euro.

A tale importo, la RT aggiunge quello di circa 3.000 euro relativo alle ritenute su redditi di natura residuale di cui alla voce “titolo diverso dai precedenti” del modello 770/2012.

In assenza di ulteriori informazioni, la RT stima la **perdita di gettito in 5.000 euro** annui.

La relazione tecnica presentata nel corso dell'esame al Senato, aggiorna la stima degli oneri sulla base dei dati rilevati dal 770/2013 (periodo d'imposta 2012). In particolare, non risultano indicati i dati relativi alle ritenute su reddito da prestazioni di lavoro autonomo occasionale (l'ammontare delle ritenute indicato nella RT originaria era di 2.000

euro) mentre le ritenute riferite alla voce residuale “titolo diverso dai precedenti” sono indicate in 4.000 euro (rispetto a 3.000 euro indicato nella RT originaria).

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare.

## **ARTICOLI 30 e 31**

### **Entrata in vigore e copertura finanziaria**

**Le norme** stabiliscono che le disposizioni trovano efficacia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data in cui l'Ufficio italiano in Taiwan e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informano dell'avvenuta emanazione di disposizioni interne regolatorie finalizzate ad evitare le doppie imposizioni.

La norma di copertura finanziaria, che nel testo originario valutava gli oneri in **384.000 euro annui** a decorrere dal 2015, è stata modificata con emendamento approvato dal Senato nel corso dell'esame in sede referente<sup>4</sup> prevedendo oneri per **393.000 euro annui** a decorrere dal 2015.

**La relazione tecnica originaria** afferma che lo scambio di informativa dell'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore dell'Accordo avviene nel 2014. Riporta, quindi, una tabella nella quale sono riepilogati gli oneri stimati in riferimento al testo originario (S 1327).

**La relazione tecnica presentata nel corso dell'esame al Senato** afferma che, nell'ipotesi che lo scambio di informativa dell'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore dell'Accordo avvenga nel 2014, applicandosi le disposizioni dal 1° gennaio 2015, la perdita di gettito è valutata in 393.000 euro annui.

Si riporta, di seguito, la tabella riepilogativa degli effetti finanziari valutati sia dalla RT originaria che da quelle aggiornata presentata nel corso dell'esame al Senato.

---

<sup>4</sup> Commissioni riunite 3° e 6°, 12 novembre 2014.

<b>Effetti sul gettito (euro)</b>		
	RT originaria	RT presentata nel corso dell'esame presso il Senato
Articolo 7 – Utili delle imprese	-6.000	-6.000
Articolo 10 – dividendi	-340.000	-350.000
Articolo 11- interessi	<i>non significativa</i>	-6.000
Articolo 12- canoni	-13.000	-27.000
Articolo 13- utili di capitale	-15.000	<i>non significativa</i>
Articolo 14- professioni indipendenti	-5.000	<i>non significativa</i>
Articolo 22 – altri redditi	-5.000	-4.000
<b>TOTALE</b>	<b>-384.000</b>	<b>-393.000</b>

**Al riguardo** si evidenzia che l'aggiornamento dell'ammontare complessivo dell'onere recato dal provvedimento in esame costituisce l'effetto netto risultante da:

- maggiori oneri riferiti all'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva (introdotto dal DL 66/2014);
- riduzione degli oneri stimati in base ai dati aggiornati rilevati dal modello 770/2013 in luogo di quelli evidenziati dal modello 770/2012.

In proposito, come già osservato con riferimento a specifiche disposizioni prima prese in esame, si segnala l'esigenza di una valutazione circa la prudenzialità della quantificazione effettuata nella nuova RT presentata al Senato. Laddove, infatti, il modello 770/2013 ha evidenziato dati inferiori a quelli dell'anno precedente, la nuova RT ha considerato esclusivamente il dato aggiornato, senza tenere conto dell'andamento del biennio che potrebbe risentire, nel 2012, degli effetti dell'attuale contingenza economica negativa.

Per quanto riguarda la decorrenza, andrebbe chiarito se, entro il 2014, siano state completate le procedure relative allo scambio di informativa. Diversamente, infatti, gli effetti finanziari non dovrebbero interessare l'anno 2015.

**In merito ai profili di copertura finanziaria, l'articolo 31** stabilisce che alle minori entrate derivanti dal provvedimento, valutate in 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri del bilancio 2014-2016.

**Al riguardo**, appare necessario che il Governo chiarisca se il disegno di legge in esame sarà incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. In tal caso, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, si ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2015-2017.

Si fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica.